REGOLAMENTO (CEE) N. 2212/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1989

che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, 17, 48.2

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 1923/89 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2074/89 (4);

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 1923/89 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 esportati come tali, e fissata all'allegato del regolamento (CEE) n. 1923/89 modificato, è modificata conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1989.

Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione

GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

^(*) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1. (*) GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 19. (*) GU n. L 196 del 12. 7. 1989, pag. 30.